ALLEGATOB alla Dgr n. 4489 del 28 dicembre 2007

pag. 1/4

Schema di convenzione per l'attuazione del disposto della L.R. 18 novembre 2005, n. 17, articolo 13, comma 2, lett. a), relativamente alla costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative operanti nel territorio della Regione del Veneto.

Convenzione tra

La Regione del Veneto, successivamente denominata per brevità "Regione" C.F. 80007580279 rappresentata danato ail, in qualità di dirigente regionale responsabile della Direzione Industria, il quale dichiara di intervenire al presente atto in forza della DGR n del, esecutiva, in nome e per conto della Regione Veneto presso la cui sede di Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,
е
la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., C.F. 00854750270, successivamente denominata per brevità "Società Finanziaria", rappresentata da, nato ail, il quale dichiara di intervenire al presente atto, giusta delega del Consiglio di Amministrazione conferita in data, in nome e per conto della Società Finanziaria presso la cui sede in Via delle Industrie, 19/d 30175 Venezia-Marghera elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.
Premesso che
a) la L.R. 18 novembre 2005, n. 17, articolo 13, comma 2, lett. a), ha costituito un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative operanti nel Veneto;
 b) l'articolo succitato prevede che i criteri di utilizzo del fondo, i requisiti specifici delle cooperative ammissibili ai benefici previsti, nonché le modalità di gestione del fondo stesso siano definiti dalla Giunta regionale;
c) con DGR ndel si sono approvate le prime direttive per la gestione del fondo, assegnandone la dotazione iniziale;
d) la "Società Finanziaria", che possiede strutture operative idonee ad assicurare la buona gestione del fondo, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie come previste dalla presente convenzione
ei conviene e ei etipula quante coque:
si conviene e si stipula quanto segue: articolo 1
La "Regione" trasferisce alla "Società Finanziaria", in conto gestione, le somme necessarie ad alimentare il Fondo di Rotazione di cui articolo 13, comma 2, lett. a), finalizzato alla concessione di

articolo 2

La "Regione" si rapporta con la "Società Finanziaria", per quanto attiene alla specifica gestione del

finanziamenti e alla ricapitalizzazione delle cooperative operanti nel Veneto.

Fondo, tramite la competente Direzione regionale "Industria".

L'attività istruttoria relativa alle domande presentate e alla concessione dei finanziamenti agevolati è svolta dalla "Società Finanziaria", alla quale sono indirizzate le domande per ottenere l'agevolazione.

In virtù della natura strumentale della società finanziaria e della natura giuridica del Fondo, l'attività di gestione del medesimo costituisce esercizio di funzione pubblica.

Le spese per l'attività di gestione del Fondo e per l'attività istruttoria sono sostenute dalla "Regione" in conformità a quanto stabilito con DGR 998/2005 e s.m.i., con le modalità dalla stessa previste.

La "Società Finanziaria" non riceve né chiede ai beneficiari alcun compenso o rifusione di spese per l'attività istruttoria da essa svolta.

articolo 3

La "Società Finanziaria" deve convenzionarsi con più banche e società di leasing (per le operazioni di locazione finanziaria agevolabili), in modo da garantire capillarmente sul territorio regionale l'accessibilità alle operazioni agevolate con l'intervento del Fondo.

La "Società Finanziaria" deve assicurare costantemente che sul conto corrente bancario di gestione del Fondo vi siano solo le giacenze necessarie per far fronte alle operazioni di finanziamento in via di erogazione.

Al Fondo è applicabile la procedura "operazioni cumulative a valere sui singoli Fondi – agevolazione dei crediti di un fondo ad altro fondo" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2006, n. 3205.

La "Società Finanziaria" deve impiegare le rimanenti risorse del Fondo, temporaneamente non utilizzate, per l'acquisto di titoli di stato e similari e in operazioni finanziarie a più largo mercato esenti da rischi, limitatamente a quelle di mercato monetario prive di aleatorietà.

In ogni caso, dovrà assicurare che tali operazioni di impiego temporaneo della liquidità non pregiudichino la possibilità di procedere senza ritardi all'erogazione delle quote Fondo necessarie per attivare le operazioni ammesse ai benefici del Fondo.

Al Fondo dovranno essere accreditati i proventi, al netto di eventuali costi derivanti dall'attività di gestione della liquidità, nonché gli importi derivanti da rientri a seguito di revoca dalle agevolazioni.

articolo 4

La "Società Finanziaria" deve pubblicizzare, con i necessari aggiornamenti, l'operatività del Fondo, i criteri procedurali, le disponibilità finanziarie, l'elenco degli intermediari finanziari convenzionati e fornire, altresì, i necessari ausili tecnici e documentali funzionali alla presentazione delle domande. In particolare, ciò potrà avvenire mediante:

- a) la pubblicazione di informazioni tramite internet;
- b) rapporti di collaborazione con associazioni e consorzi fidi e gli intermediari finanziari convenzionati;
- c) l'organizzazione di incontri informativi con i rappresentanti degli intermediari finanziari convenzionati, delle associazioni e dei consorzi fidi;
- d) l'intervento di personale qualificato della "Società Finanziaria" a specifiche iniziative informative organizzate dalla "Regione" o da altri soggetti interessati all'operatività del Fondo;
- e) eventuali specifiche iniziative su richiesta della "Regione".

articolo 5

La Giunta Regionale definisce con propri provvedimenti le direttive ed i criteri per la gestione del Fondo, ed in particolare:

- a) stabilisce i criteri operativi a cui la "Società Finanziaria" deve attenersi;
- b) individua i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dai richiedenti l'ammissione ai benefici del Fondo;
- c) determina i criteri di utilizzo delle risorse conferite al Fondo, nonché le relative modalità di amministrazione:
- d) determina il compenso spettante a Veneto Sviluppo Spa, a valere sulle risorse dei fondi gestiti.

La "Società Finanziaria" è tenuta ad assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti normativi ed informativi applicabili al Fondo, con particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, dalla disciplina comunitaria e dalle disposizioni operative approvate dalla Giunta Regionale, tra cui la comunicazione al beneficiario dell'importo agevolato in termini di E.S.L..

articolo 6

Il corrispettivo per le attività di cui alla presente convenzione viene determinato secondo quanto previsto dalla DGR 998/2005 e s.m.i..

articolo 7

La "Società Finanziaria" è tenuta a verificare, secondo le modalità ritenute più idonee ed in osservanza alle disposizioni amministrative e di legge, anche per il tramite degli intermediari finanziari convenzionati, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall'agevolazione. Al fine di consentire l'attivazione dell'operazione agevolata, la "Società Finanziaria" eroga all'intermediario finanziario prescelto dal beneficiario la quota di provvista di competenza del Fondo, remunerata a tasso zero, alle condizioni stabilite dalla convenzione e dalla disciplina applicabile.

articolo 8

Al fine di illustrare le attività del Fondo e rendere conto della propria attività, la "Società Finanziaria", entro il mese di febbraio di ogni anno solare, si impegna a presentare alla Direzione Industria della "Regione", relativamente all'anno precedente, una relazione sulla gestione del Fondo, che deve riportare, secondo gli schemi concordati, anche sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8 del D.lgs 13/1998 e dall'art. 11 L.R. 5/2000 e quindi dalla DGR 2591/2000, e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, le seguenti informazioni:

- a) copia aggiornata della modulistica predisposta dalla "Società Finanziaria" per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari;
- b) relazione descrittiva delle procedure istruttorie e di controllo adottate;
- c) relazione sull'attività di controllo effettuabile durante le fasi istruttorie e presso i soggetti beneficiari;
- d) modalità operative adottate per rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di aiuti all'impresa;
- e) elenco delle domande di finanziamento pervenute;
- f) elenco delle domande ritenute ammissibili;
- g) elenco dei beneficiari, dei relativi finanziamenti erogati e della durata degli stessi, con l'indicazione del relativo regime di aiuto.

La "Società Finanziaria" gestisce il Fondo con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento una analisi comparativa dei finanziamenti erogati nel tempo, suddividendo i beneficiari per territorio, tipologia di impresa, settore economico, tipologia di investimento finanziato.

La "Società Finanziaria" è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai beneficiari.

articolo 9

La "Società Finanziaria" gestisce il Fondo con una contabilità separata.

La "Regione", tramite la Direzione Regionale Industria, vigila sulla corretta gestione del Fondo, anche mediante ispezioni e controlli.

La "Società Finanziaria" si impegna a tenere a disposizione della "Regione", nei dieci anni successivi alla chiusura dell'operazione, tutta la documentazione relativa e a fornire tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione di controlli.

Laddove la "Società Finanziaria" ravvisi i presupposti di revoca dell'agevolazione, provvede a predisporre ed inoltrare al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca, informandone la "Regione", alla quale dovrà fornire la controdeduzioni alle eventuali osservazioni e comunque tutti gli elementi utili alla prosecuzione del procedimento da parte della Regione.

articolo 10

La presente convenzione dovrà essere aggiornata a seguito di modifiche alla disciplina applicabile e, comunque, sarà soggetta a revisione allorquando intervengano specifiche direttive regionali. Nel caso di inosservanza delle direttive regionali e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Direzione regionale competente riferisce alla Giunta Regionale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Per la soluzione di eventuali controversie, che non possano essere definite in via amministrativa o consensuale, è eletta la competenza del Foro di Venezia.

Luogo e data

D:\rc\UFFICIO CONTENZIOSO E SUPPORTO AMM\COOPERAZIONE L.R. 17.2005\DGR fondo art 13 lett. a\dgr 2007\ULTIMA VERSIONE 02.11.2007\Allegato B Convenzione.doc